GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 24 aprile 2012

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE INTRODOTTO DA CODELFA S.P.A. E COGEFA S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.P. 553-19767 DEL 31.05.2011 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PRESA D'ATTO DISMISSIONE MANDATO STUDIO LEGALE INCARICATO E CONFERIMENTO NUOVO PATROCINIO.
(U.S. € 10.000,00)

Protocollo: 358 – 14125/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore GIANFRANCO PORQUEDDU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso:

- che con determinazione del dirigente del Servizio Contratti n. 42-516207/2007 dell'8 maggio 2007 la Provincia di Torino affidava la realizzazione delle circonvallazioni agli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese all'Associazione Temporanea fra le imprese Codelfa S.p.A./CO.GE.FA. S.p.A., con sede in Tortona (AL), località Passalacqua, all'esito di una procedura concorsuale pubblica;
- che, all'esito della stipulazione del relativo contratto n. 11775 di Rep. in data 05.07.2007, i lavori erano oggetto di consegne parziali, rispettivamente il 23.05.2007 ed il 19.06.2007 e, quindi, di consegna in via definitiva solo in data 20.06.2008;
- che in corso di esecuzione la direzione lavori accertava la necessità di modificare il

progetto dell'opera e che tanto portava ad approvare quattro varianti;

- che in considerazione dell'ammontare complessivo delle riserve, superiori al 10% dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento, avendone ritenuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza, dava corso agli adempimenti di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 163/2006, procedendo alla costituzione di una commissione composta da un rappresentante per ciascuna delle parti (stazione appaltante ed impresa), e di un rappresentante individuato congiuntamente dai rappresentati medesimi o, per il caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale;

- che la Commissione per l'accordo bonario, costituita con le modalità di cui sopra, completava i propri lavori in data 29 novembre 2010, riconoscendo, "*a tacitazione delle 27 riserve iscritte ed esaminate al raggruppamento aggiudicatario l'importo di euro 7.245.000,00 comprensivo di interesse e rivalutazione monetaria, ritenendo nel contempo comprensivo in tale riconoscimento le eventuali spettanze per la riserva n. 26*";

- che al riguardo la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 553 – 19767/2011 del 31 maggio 2011 rigettava la proposta della Commissione indicata per le considerazioni riepilogate dal Responsabile del Procedimento nelle note n. 0255466 del 22 marzo e n. 0464750 del 27 maggio 2011;

- che sempre attraverso il provvedimento indicato la Giunta Provinciale escludeva che la proposta di accordo bonario resa dalla Commissione di gara in data 29 novembre 2010 potesse essere considerata come vincolante per la Provincia, atteso che il potere di conferire alla Commissione stessa il potere di assumere decisioni vincolanti costituisce l'estrinsecazione di un potere transattivo, come tale sottratto dall'articolo 29 dello Statuto sia dalle competenze del responsabile del procedimento sia da quelle della dirigenza;

- che, la parte contraente, con atto in data 10.08.2011 notificato il 11.08.2011 formulava istanza per la costituzione del Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per riproporre innanzi al Collegio le domande oggetto di riserva nei registri di contabilità unitamente agli oneri per interessi sostenuti a causa della cessione dei crediti disposta per l'accelerazione dei pagamenti in relazione ai vincoli connessi al "patto di stabilità";

- che la stessa parte con ricorso innanzi al Tar Piemonte 23.09.2011, ha richiesto l'annullamento della deliberazione di Giunta Provinciale n. 553 – 19767 del 31.05.2011, con la quale è stata rigettata la proposta della Commissione per l'accordo bonario, ritenendola non vincolante per la Provincia;

- che al riguardo la Giunta Provinciale non poteva che riconfermare il provvedimento impugnato per le considerazioni tutte riepilogate nel provvedimento stesso;

- che, alla luce di quanto precede, con propria deliberazione n. protocollo 975 – 37079/2011 del 18 ottobre 2011 la Giunta Provinciale ha disposto di costituirsi e resistere in giudizio a sostegno delle ragioni dell'Ente, demandando il patrocinio ad un legale esterno, non potendo essere assunto dall'Avvocatura interna per il fatto che

gli incombenti - aggravati dalla richiesta di mobilità interna di un legale dell'ufficio - rendono i carichi di lavoro del Servizio del tutto incompatibili con una vicenda complessa quale quella all'esame;

- che, al riguardo, il legale veniva individuato nello studio Tosetto-Weigmann ed in particolare negli avvocati Claudio Piacentini ed Alberto Marengo;

- che con nota del 20.04.2012, anticipata via e/mail, lo studio legale incaricato segnalava di essere venuto recentemente a conoscenza che uno dei collaboratori dello studio è in rapporto di parentela con uno degli indagati della vicenda oggetto di giudizio;

- che in relazione a quanto precede, pur rimettendo ogni valutazione alla Provincia di Torino, non poteva, però, non rilevare come esigenza di opportunità suggerivano che lo studio si astenesse dall'assistere ulteriormente la Provincia nella vicenda all'esame;

- che, al riguardo, la Provincia non può che condividere l'indicazione dello studio sull'opportunità di apparire oltreché di essere inattaccabili sul piano della correttezza e della trasparenza;

- che, per quanto, pur riconfermando il proprio apprezzamento nei riguardi dell'opera e dell'attività di supporto che lo studio è riuscito ad assicurare in una vicenda particolarmente delicata quale quella all'esame la Provincia non può che accettare la dismissione del mandato;

- che, pertanto, occorre ricorrere, per le motivazioni avanti citate, ad altro studio legale cui affidare il patrocinio sia nel presente grado di giudizio che nel giudizio arbitrale contemporaneamente attivato dall'Ati Codelfa/Cogefa;

Ritenuto, al riguardo, di non poter attivare nessuna procedura competitiva e di avvalersi di uno degli studi professionali con cui la Provincia intrattiene ordinari rapporti di collaborazione;

Dato atto che al riguardo lo studio Riccardo Ludogoroff, interessato nella giornata di Venerdì, appositamente richiesto, ha subito comunicato di non avere rapporti in corso con imprese del gruppo Gavio e di non essere, quindi, in condizioni di incompatibilità;

Considerato che la professionalità di cui è accreditato lo studio professionale, del resto comprovata dagli esiti di precedenti rapporti, consente di perfezionare il rapporto di patrocinio;

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi (posta elettronica) con cui lo studio legale Ludogoroff, accetta di subentrare nel rapporto di assistenza alle stesse condizioni definite nel precedente legale, con la conseguenza che non vi sono oneri aggiuntivi a carico della Provincia di Torino;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, la Giunta Provinciale
DELIBERA

1) di prendere atto delle premesse e di assumerle quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto, quindi, e di accettare la dismissione del mandato da parte dello studio Tosetto Weigmann, dal patrocinio nel presente grado di giudizio;

3) di confermare la costituzione nel giudizio introdotto con ricorso innanzi al Tar Piemonte 23.09.2011 dalle società Codelfa S.p.A. e Cogefa S.p.A., a tutela della ragioni della Provincia di Torino;

4) di incaricare del patrocinio legale della Provincia gli avvocati Riccardo Ludogoroff e Marzio Sandretto dello studio Ludogoroff, Aliberti, Fantini e Sandretto di Torino;

5) di riconoscere che gli stessi subentrano nel rapporto alle stesse condizioni dello studio che ha dismesso il mandato;

6) di ridurre a 0 l'operazione contabile n. 1233646 di cui alla determinazione n. 168 - 40436/2011 del 22.11.2011 da euro 10.000,00 a 0,00;

7) di applicare la spesa di euro 10.000,00 sull'intervento 1010203 del Bilancio 2011 e sul capitolo 4042 dei Residui Passivi 2011, sull'impegno di spesa assunto con propria deliberazione n. 975 – 37079 del 18.10.2011 a copertura della spesa per il patrocinio legale dell'Ente nel giudizio in parola;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta